COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

Digitized by Google

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XVI.

PARTE UNICA

1831.

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

Digitized by Google

(N. 1.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,
Massa e Carrara ecc.,
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.

In circostanza che un piccolo numero di Congiurati osarono nella sera di jeri 3 Febbrajo riunirsi, ed armarsi in Casa di Ciro Menotti in Canalgrande coll'iniquo oggetto di sorprenderci così armati nel Nostro Palazzo, la Divina Providenza ha permesso che noti fossero i loro rei disegni, e resi vani i loro tentativi col farli rinchiudere in detta Casa dalle fedeli, e brave Nostre Truppe, che dopo una lunga fucilata tentarono perfino un assalto, che per non arrischiar la vita a Noi preziosa di tanti buoni Nostri Soldati d'ogni arma, abbiamo ordinato di sospendere; ma rinovatosi il fuoco dalla suddetta Casa, col farla cannonare abbiamo obbligato tutti li Congiurati in numero di più di 30 ad arrendersi a discrezione; e trovansi tutti arrestati; e verranno da un Consiglio di Guerra militarmente, e in forma sommaria giudicati.

Nel far noto questo avvenimento al pubblico, non possiamo dispensarci dal tributare le debite lodi alla brava, fedele, e ben attaccata

Digitized by Google

Nostra Truppa di ogni arma, che nella scorsa notte Ce ne ha date le più irrefragabili prove. E cominciando dal Corpo dei Pionnieri, che il primo accorse a circondar la Casa Menotti, e che non ostante il vivo fuoco dei Congiurati si sostenne con molta bravura guidato dal suo bravo Comandante Conte Coronini, che a molto coraggio unisce molto zelo, ed intelligenza, secondati da un drappello di Dragoni, che il Tenente Colonnello Conte Sterpin per effetto di suo zelo, ed attaccamento per Noi prese a dirigere molto opportunamente onde riuscisse l'impresa. Indi lodando il Battaglione di linea accorso anch'esso parte alla Casa Menotti, e parte rimasto alla difesa del Palazzo, e indi delle porte della Città, e in cui dal Comandante Colonnello Cavalier Stanzani cominciando tutti gli Uffiziali, Sotto Uffiziali, e Comuni sotto ai Nostri proprj occhj gareggiavano in zelo, ardore, e dimostrazioni di quel verace attaccamento, che meritò a questa Truppa la vera Nostra Confidenza, ed Amore.

Li Urbani intanto eseguirono con molta vigilanza l'importante incarico loro affidato di difendere insieme ad una Compagnia di Linea la Cittadella sotto gli ordini del zelante Tenente Colonnello Papazzoni. L'Artiglieria poi ben diretta dal bravo, ed attivo Tenente Vandelli si distinse col suo fuoco, che costrinse i Congiurati ad arrendersi, e che avrebbe abbattuta la Casa se continuava il fuoco.

Le Cariche di Corte intanto, la Nobiltà, e il Corpo delle Guardie Nobili d'Onore accorsi

Digitized by Google

tutti armati circondavano sempre la Nostra Persona, mentre la Nostra Gente di servizio fedele al pari che attaccata a Noi, ne diede prova coll' essersi volontariamente tutti armati di fucile per la difesa dei loro Padroni.

In mezzo a questa notte turbata da quegli iniqui Congiurati abbiamo con grande Nostra soddisfazione osservata la perfettissima calma, e tranquillità di questa Nostra Città, e Residenza, nella quale non vi fu nemmeno un individuo, che prendesse parte, nemmeno per curiosità a quanto accadeva, lasciando agire i Militari, che nessuno incontrarono sulle strade nelle frequenti loro pattuglie per la Città. Questo segno di buon indole, e docilità, non che di attaccamento a Noi dei Modonesi non Ci riuscì nuovo, ma merita tutta la lode, e può servir d' esempio a tante altre Città, che si ritrovassero in simili circostanze; e Ci compiacciamo di dar questa meritata lode a questa Nostra Città anche nel presente Proclama, che non è che un sincero racconto dei fatti accaduti nella scorsa notte, e uno sfogo di cui abbisogna il Nostro cuore verso chi Ci serve con tanto zelo, e amore, e verso il popolo, che colla sua tranquillità, ed ubbidienza mentre fa il suo dovere, acquista diritto al Nostro Amore, e Gratitudine.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 4 Febbrajo 1831.

FRANCESCO.

Digitized by Google

(N. 2.)

FRANCESCO IV.

Per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc.
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

Nella circostanza che per una perfida congiura di cui Ci era ben conosciuta la provenienza e l'orditura, tendente a rivoluzionare gli Stati d'Italia, quale scoppiò in prima a Modena, nella notte del 3 al 4 Febbrajo, siamo stati consigliati da ben ponderata prudenza a momentaneamente allontanarci dai Nostri Stati per ritornar quanto prima nei medesimi.

Epperò rendiamo noto a tutti i Nostri amatissimi fedeli sudditi, ed anche a quelli dei Ducati di Massa, e Carrara e della Garfagnana e Lunigiana, che da questo contagio rivoluzionario rimasero immuni, che Noi dichiariamo nullo qualunque Atto, Ordine e Disposizione che non fosse stato dato dalle rispettive Autorità da Noi costituite nell'allontanarci momentaneamente dai Nostri Stati, e che dall'usurpato governo rivoluzionario costituitosi a Modena, Reggio ecc., fosse emanato, e potesse emanare, siccome fatto illegalmente da sudditi

Digitized by Google

ribelli, ed avvisiamo chiunque de' Nostri sudditi Ci è fedele a riguardarlo per tale ed a collegarsi con Noi, allorchè ritorneremo in breve a rimettere il Nostro Governo Legittimo anche laddove un numero di traditori lo ha usurpato momentaneamente, e a manifestare e dimostrare coi fatti la Nostra soddisfazione a quella parte degli amatissimi Nostri sudditi che Ci restò sempre fedele.

Mantova il 14 Febbrajo 1831.

FRANCESCO.

(N. 3.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,
Massa e Carrara ecc.,
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.

Nell'atto, che coll' ajuto di Dio rientriamo nei Nostri Stati in mezzo alle fedeli Nostre Truppe, sostenute da quelle, che S. M. l' Imperatore d'Austria, Augusto Capo della Nostra Famiglia, ha mandate al Nostro soccorso, per

Digitized by Google

rimettere l'Ordine Legittimo, stato per breve tempo turbato da una congiura di faziosi, coerentemente al Nostro Proclama, emanato in Mantova il 14 dello scorso mese di Febbrajo, dichiariamo nulli, e come non avvenuti tutti li Atti, Ordini, e Disposizioni emanate dai rivoluzionarj usurpatori del Governo dei Nostri Stati; e dichiariamo inoltre ripristinate tutte le Autorità legittimamente costituite prima dell' avvenuta ultima rivoluzione, ordinando che tutte e singole le persone, le quali erano in Autorità all'epoca della medesima, rientrino immediatamente nell' esercizio delle rispettive attribuzioni.

Confidiamo poi nell' attaccamento e nella fedeltà della gran maggiorità dei Nostri amati Sudditi, di cui abbiamo avute tante prove in più incontri, e persino negli ultimi avvenimenti, che docili alla Nostra voce coopereranno ognuno nella sua sfera al ristabilimento dell'Ordine Legittimo, ed accoglieranno con sentimenti di gratitudine le Truppe liberatrici.

Dato in Cattajo il giorno 2 *Marzo* 1831.

FRANCESCO.

Digitized by Google

(N. 4.)

IL GOVERNATORE

DEGLI STATI DI MASSA, E CARRARA.

Sua Altezza Reale l'Augusto, ed Amatissimo Nostro Sovrano informato del contegno mantenuto da queste fedeli popolazioni nella trista circostanza, che per una congiura di malvagj e ribelli scoppiata nei Suoi Stati di Modena fu dalla prudenza consigliato a partirne per breve tempo, con Suo Veneratissimo Dispaccio dato da Mantova il 4 del corrente Marzo si è degnato ordinarci di far pubblicamente conoscere;

Che ha sommamente aggradite le testimonianze di fedeltà datele in questa occasione dai Suoi fedeli e buoni Sudditi di Massa, e di Carrara;

Che queste prove del vostro attaccamento alla Sua Reale Persona provocano sempre più le Sue Cure Paterne per questa parte dei Suoi Stati;

Che essendo ora venuto il momento, in cui coll'ajuto delle Truppe Austriache potrà rientrare in Modena, si occuperà con molto piacere particolarmente del vostro ben essere, e

Che fra le Sue premure evvi quella ancora di visitare al più presto possibile questa parte dei Suoi Stati per darvi anche una nuova prova del Suo amore.

Digitized by Google

Noi siamo ben fortunati di potervi manifestare in nome della R. A. S. questi Suoi Clementissimi sentimenti di Paterna Benevolenza verso di voi, che li sapeste così ben meritare. La vostra fedeltà è provata; essa forma ora la vostra gloria, come formerà la vostra felicità.

Dato a Massa dal Ducal Palazzo di Governo questo giorno 10 *Marzo* 1831.

PETROZZANI GOVERNATORE.

Giuseppe Gambini Segretario.

(N. 5.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

Ristabiliti colla protezione del Cielo, e mediante l'assistenza di S. M. l'Imperatore d'Austria nel possesso de' Nostri Stati, Ci facciamo a compiere uno de' più sacri doveri, che C'imponga la qualità di Sovrano, quello cioè di provvedere alla punizione di Coloro, che si

Digitized by Google

resero ribelli alla Legittima Nostra Autorità, o che parteciparono alla rivolta.

Siamo dolenti che in tale circostanza si debba procedere per quelle vie, che sono imperiosamente richieste dall' infelice condizione de' tempi, e che si rendono indispensabili ad assicurare per l' avvenire la pubblica e privata tranquillità dello Stato; ma non possiamo non lasciare libero il corso alla Giustizia, dopo singolarmente che una dolorosa esperienza Ci ha fatto in più incontri conoscere, che vana tornò la Clemenza, e che l'avere usato pietà non valse a cangiare l' animo perverso de' nemici della Religione, e del Trono.

Riserbandoci ciò non pertanto di dare non dubbie prove di amore paterno verso Coloro, che giusta le risultanze degli Atti, o per altre circostanze offrir potranno un titolo a benigni Nostri riguardi, decretiamo quanto segue:

Art.° 1.° Tutti Coloro, che la sera del 3 Febbrajo p.° p.° si raccolsero nella Casa di Ciro Menotti coll' empio disegno di venirci ad aggredire nella Nostra Residenza, e che fecero fuoco sulle Truppe Estensi, e persino contro la Nostra Persona, saranno giudicati dalla Commissione Militare già da Noi a quel tempo nominata, e la quale non fu mai disciolta, ma sospesa soltanto per le circostanze.

2.° Sarà giudicato da un Tribunale Statario giusta la Legge 14 Marzo 1821 Chiunque a mano armata, o con occulte trame cooperò alla rivolta, Chi firmò Atti portanti costituzione di Governo rivoluzionario, o prese parte

Digitized by Google

al medesimo, Chi oltraggiò la Nostra Persona, o si rese in altro modo reo del delitto di Ribellione, di Alto Tradimento e di Lesa Maestà a termini delle vigenti Leggi.

3.° Chiunque al Nostro ritorno in questi Stati fu preso coll'armi alla mano, o avrà combattuto contro le Nostre Truppe, e contro le Truppe Austriache, verrà giudicato militarmente dalla Commissione predetta.

4.° Saranno giudicati a tenore dell' Articolo 2.° Coloro, che volontariamente presero servigio nelle Truppe di linea sotto il Governo de' Ribelli, e Coloro inoltre che in qualità di Ufficiali, o Bassi Ufficiali servirono nella Guardia Mobile.

5.° Se però gl' Individui indicati dai due precedenti Articoli hanno appartenuto a qualche Corpo delle Truppe Estensi, saranno sottoposti ad un Consiglio Militare, secondo le Leggi osservate in questi Nostri Stati.

6.° La Polizia punirà in via correzionale Chiunque durante la Rivoluzione prese parte a tumulti, e con minaccie, e voci sediziose turbò la quiete pubblica, o di private Famiglie.

7.° Non formerà titolo d'inquisizione criminale l'essere appartenuto soltanto, con qualsivoglia titolo e grado, alla Guardia Nazionale Sedentaria.

8.° Quelli inoltre, che in qualunque grado e qualità erano al Nostro servigio, e spontaneamente si arrolarono alle Truppe di linea del Governo Rivoluzionario, o servirono in qualità di Ufficiali, o Bassi Ufficiali nella Guardia

Digitized by Google

Mobile, s' intenderanno decaduti dal loro impiego.

9.° S'intenderanno egualmente decaduti dal loro impiego Coloro, che, mentre non mancavano di mezzi sufficienti per provvedere alla sussistenza della propria Famiglia, accettarono altri pubblici Uffizj dal predetto Governo.

10.° Le disposizioni contenute nei due precedenti Articoli saranno in modo congruo applicabili anche a Coloro, i quali godendo di pensione a carico dello Stato, od essendo ammessi all'esercizio di una professione, od arte liberale qualunque, accettarono da' Rivoltosi impiego Militare, o Civile.

11.° Si riterrà che sia andato volontariamente in esiglio Chiunque evase coi Ribelli da questi Stati; salvo però il poter giustificare i motivi di tale allontanamento, o l'implorare in caso diverso la Grazia Sovrana.

12.° Facciamo in fine Grazia a tutti Coloro che servirono nella semplice qualità di Guardia Mobile, o in altro modo mostrarono di aderire alla Causa de' Ribelli, senza però rendersi responsabili di alcuno de' Titoli contemplati dal presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 20 Marzo 1831.

FRANCESCO.

Digitized by Google

(N. 6.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

La condotta tenuta dalla grande pluralità degli Ebrei domiciliati nei Nostri Stati nel breve tempo della durata dell'ultima Rivoluzione da un'infame congiura ordita e prodotta, Ci ha pienamente convinti che questa soltanto negli Stati Nostri tollerata Nazione si è resa indegna di quella protezione, che vi ha da tanti anni goduto all'ombra delle vigenti Leggi, e che merita quindi un trattamento più severo e adattato ai suoi sentimenti in questa occasione particolarmente esternati: epperò decretiamo quanto segue:

1.° Sono rimesse in vigore nei Nostri Stati tutte le Leggi riguardanti gli Ebrei esistenti nei medesimi, le quali sussistevano nell' anno 1795, e sono quindi abrogate le concessioni posteriormente da Noi loro fatte.

2.° L' Università degli Ebrei tollerati nei Nostri Stati seguiterà a pagare, siccome ha fatto finora per questa tolleranza, annui Venti mila Franchi alla Nostra Cassa di Finanza; altrimenti non verrà concesso ad alcun Ebreo od Ebrea di comparire fuori del Ghetto, che

Digitized by Google

con un vestito, e segnale, che Ci riserviamo di determinare, ond' essere da tutti per tali riconosciuti.

3.° Per sollevare la totalità dei Nostri amati Sudditi da quei carichi, che necessariamente sono cagionati dai danni sofferti, e dalle gravi spese che derivano dalle conseguenze di quest' ultima Rivoluzione nei Nostri Stati, e per non caricarli di nuove imposte, la Università degli Ebrei in questi domiciliati, cioè in ambe le Provincie di Modena, e Reggio, dovrà pagare entro lo spazio di un anno dalla data del presente Decreto la somma di Sei cento mila Franchi alla Cassa dello Stato, ossia del Ministero di Pubblica Economia, di cui un terzo subito, e cento mille Franchi ogni tre mesi, come una multa per la condotta tenuta in queste ultime circostanze.

4.° In virtù della ripristinata Legge, che gli Ebrei non possano possedere fuori dei loro rispettivi Ghetti, tutte le attuali loro possidenze fuori dei medesimi serviranno d' ipoteca per l' esatto pagamento della suddetta somma, in difetto del quale verrà loro tolta altrettanta parte di detti Beni a scelta ed a stima di periti, oppure sarà agito pel pagamento stesso in forma Camerale privilegiata, a Nostro Arbitrio, o Volontà.

5.° Resta libero all' Università degli Ebrei il distribuire nel proprio gremio a suo piacimento la suindicata multa straordinaria, e le Nostre Autorità le daranno mano forte per l' esecuzione.

Digitized by Google

6.° La multa essendo imposta in punizione a tutta l' Università degli Ebrei per la sua condotta durante quest'ultima Rivoluzione, ne deriva, che se qualche individuo Ebreo venisse condannato personalmente per la parte presa a questa Rivoluzione, la parte della condanna concernente la confisca dei Beni cesserà ad aver effetto, come già compresa nella multa imposta a tutta l'Università degli Ebrei.

I rispettivi Ministri e Governatori, e l'Intendente Generale de' Beni Camerali sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ognuno nella parte che lo riguarda: TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MENTE E VOLONTÀ.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 22 *Marzo* 1831.

FRANCESCO.

(N. 7.)

PROCLAMA.

In esecuzione dei Venerati Ordini Sovrani abbassati al Consigliere Intimo Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia con Reale Chirografo del giorno di jeri, l'istesso Supremo Consiglio deduce a pubblica notizia, che in virtù del Sovrano Decreto 20 Marzo prossimo scorso sono stati da S. A. R. nominati gl' Individui

Digitized by Google

destinati a comporre il Tribunale Statario, che dovrà conoscere, e giudicare dei delitti di Lesa Maestà contemplati nel succitato Reale Decreto. Gl' Individui anzidetti sono i seguenti:

Presidente

L' Avvocato PIER ERCOLE ZERBINI Giudice di Appello nel Tribunale di Giustizia in Modena.

Fiscale

Il Dottore PIETRO CURTI Giudice del Tribunale di Giustizia in Reggio.

Giudici

Il Dottore IPPOLITO MARIANI Giusdicente di Castelnuovo in Garfagnana, e

Il Dottore TOMMASO BORSARI Giusdicente di Montecchio.

Cancellieri in solido

Il Dottore RINALDO RINALDINI Cancelliere Civile, e Criminale presso la Giusdicenza di Brescello, e

Il Dottore ODOARDO MANGANELLI Cancelliere Civile, e Criminale presso la Giusdicenza di Castelnuovo ne' Monti.

Aggiunti ai suddetti Cancellieri

Il Dottore NATALE MASCAGNI Aggiunto alla Cancelleria Criminale di Sassuolo, e

Il Dottore LUIGI CASSIANI Aggiunto alla Cancelleria Civile, e Criminale di Montese.

Il detto Tribunale è delegato a conoscere, e giudicare dei sopraenunciati delitti in unica istanza non solo nelle Cause degl' Imputati attualmente detenuti, ma nelle altre ancora dei

Digitized by Google

contumaci, e profughi, e di tutti quelli che in appresso gli venissero d'Ordine Sovrano rimessi, ond' essere giudicati dei sopraddetti titoli.

Il Tribunale si uniformerà al prescritto dalla Legge 14 Marzo 1821; osservate però le modificazioni che, atteso il nnmero considerabile dei Delinquenti, e la gravità dei titoli loro rispettivamente imputati, sono state dalla Prelodata A. S. R. riconosciute necessarie a rendere regolare, e completo il corso della Processura Stataria, e che con apposito Sovrano Chirografo di detto giorno sono state comunicate al Presidente del Tribunale medesimo.

Il Tribunale Statario risiederà in Modena.

Modena 6 *Aprile* 1831.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Pietro Aschieri Cancelliere.

(N. 8.)

Notificazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Con venerato Chirografo di S. A. R. il graziosissimo nostro Sovrano in data 22 Marzo 1830 venne affidata a questo Ministero l'Amministrazione, e tutela del Canale di Novellara

Digitized by Google

di Sovrana proprietà, dopo che il Signor Consigliere Vice Presidente Terni colla sua Decisione 28 Aprile 1827, e successiva Deliberazione 22 Marzo 1828 dirimendo le insorte controversie, stabilì il diritto de' singoli Utenti alla irrigazione dei loro Prati, proporzionatamente però al bisogno de' singoli fondi, e che coll' altra sua Decisione 30 Aprile 1829 fissò le competenze della Chiavica Zoboli posta superiormente al Molino di Mancasale.

Prese pertanto ad accurato esame le suddette decisioni; veduto il campione Bergolli portante la riduzione de' Prati analogamente alla forza dei rispettivi fondi; richiamata la Notificazione 12 Agosto 1794 che servì loro di base; avuto in vista che i diritti della Congregazione, ed ora Commissione d' Acque, e Strade nel Reggiano sono consolidati colla proprietà, che gli Utenti di tali diritti migliorando di condizione sono posti in regolare comparto di tutta l' acqua defluente nel Canale, e che finalmente scopo delle paterne sollecitudini di S. A. R. fu, ed è quello di favorire l' Agricoltura, ne consegue che il Ministero in esecuzione dei Sovrani Comandi prescrive ed ordina quanto segue.

1.° Essendo obbligo de' Mugnaj esercenti lungo l' asta del Canale di Novellara di eseguirne l' escavamento ne' soliti tratti ad essi rispettivamente incombenti coll' espurgarlo, profondarlo, ed allargarlo dove conviene, questo lavoro dovrà senz' altro avviso eseguirsi dal 1.° al 15 Settembre d' ogni anno, ed essere collaudato

Digitized by Google

dalla Comunità di Novellara, ed Agenzia di Bagnolo. Dopo che il Collaudo giungerà all'Intendenza di Reggio saranno rimesse in corso le acque a beneficio della molenda.

2.° È fermo l'obbligo ai Comuni di Novellara, e Bagnolo della manutenzione degli argini del Canale, di far seguire dal 1.° al 15 Settembre d'ogni anno la tanto necessaria sbancazione della terra estratta dal Canale medesimo, affinchè non si formino dossi, ed elevazioni irregolari in pregiudizio degli argini, e di far praticare in essi i riattamenti che occorreranno a norma ancora dell'articolo 3.° della grida pubblicata nel 1779.

3.° Sono mantenuti nel pieno loro vigore il Lodo 1.° Ottobre 1449 e le successive Convenzioni seguite fra la Città di Reggio, e i Conti di Novellara dirette ad assicurare lo scorrimento perpetuo di due abbondanti Macine d'acqua nel predetto Canale.

4.ª Le irrigazioni ordinarie per turno regolare avranno principio ogni anno col 1.° Maggio, e termine col 31 Agosto salvo, e riservato all'Amministrazione il poter anche concedere Licenze d'irrigazioni fuori dell'indicato tempo a norma dei casi, e delle circostanze.

5.° Le Chiaviche dichiarate abusive dalla suddetta Decisione Terni, e che tuttavia esistessero sul Canale, dovranno dal 1.° al 15 Settembre corrente anno, essere in effetto demolite.

L'Intendenza di Reggio dietro verificata renuenza per parte dei singoli Proprietarj farà

Digitized by Google

ex offitio seguire tale demolizione a tutte loro spese.

6.° Tutti quelli che furono mantenuti nel diritto d'irrigare, e i di cui Prati subirono riduzione, dovranno entro il venturo Ottobre avere eseguiti ne' loro fondi gli occorrenti tagli, e formati gli arginelli ove è d'uopo, riducendo ad altro genere di coltura l'eccedente de' Prati, la di cui superficie irrigabile, salve le variazioni conseguenti a mutazione di proprietà di tutta, o parte dei fondi, non deve in qualsiasi tempo eccedere quella portata dal Campione Bergolli. L'Amministrazione potrà a piacimento, ed a tutte spese dei Proprietarj fare eseguire mediante Periti la misura dei singoli Prati così ridotti, e trovandovi eccedenza, applicherà ai Contravventori la multa d'Italiane L. 100, e ne disporrà la riduzione immediatamente nei modi stabiliti dall'Articolo precedente.

7.° L'Intendenza di Reggio prenderà tutta la parte nella sistemazione della Chiavica Zoboli, e farà invigilare segnatamente nel tempo delle irrigazioni perchè a seconda che si avranno nel Canale due Macine, od una sola, scorrano per essa due Coppi, od uno soltanto, denunciando in caso al Governo Locale le contravvenzioni che venisse di scoprire per un pronto, ed efficace provvedimento.

8.° Il Mugnajo delle Rotte avrà strettissimo obbligo di non deviare, ritardare, o fare in qualsiasi modo, e tempo il minimo uso delle Macine d'acqua destinate pel Canale di Novel-

Digitized by Google

lara col pretesto anche, usandone in parte, di restituire l'acqua al Canale, mentre scoperto appena l'abuso sarà multato di L. 100, e del doppio in caso di recidività.

9.° La tassa d'irrigazione è stabilita in regola di superficie, e per ogni biolca di prato in Centesimi 76. Riguardo poi ai Maceri, Fosse, Buche per l'abbeveraggio dei Bestiami, od altro uso si pagherà la tassa in proporzione della quantità d'acqua necessaria per riempirle.

10.° Nessuno poi potrà adacquare, o far adacquare alcuna quantità di terreno coll'acqua del suddetto Canale, o prenderla per valersene ad empiere fosse, Peschiere, Maceri, o per altr' uso qualsiasi senza licenza dell' apposito Delegato di Finanza, sotto pena nel primo caso di Italiane L. 25 per biolca, e nell'altro di L. 50 simili per ciascuna contravvenzione, e del doppio rispettivamente in caso di recidività. All'atto poi di levarsi la licenza, dovrà pagarsene la Tassa dai rispettivi Utenti non aventi speciale privilegio, ed ove accadesse di scoprire che da qualcuno si fosse adacquata quantità di prato maggiore della descritta nel Campione, dovrà egli non solo pagare l'irrigazione intiera, ma cadrà altresì nella pena di simili L. 25 per ogni biolca di terreno irrigato in eccedenza, premessa la misura di cui all'Articolo 6.°

11.° Parimenti è vietato a chiunque sotto pena di simili L. 100 di rompere, o far rompere i Ponti, e le Brigne del Canale, farvi chiuse, tranne le barricazioni autorizzate per

Digitized by Google

chi ne ottenne licenza, porvi Canape, o Lino a macerare, o terra, od altra sorta d'impedimento, ovvero passare per detto Canale con Carri, Birocci, od Aratri.

12.° Si dichiara, che facendosi uso delle acque senza la licenza prescritta dall'Articolo 10.° saranno per l'applicazione della penale ritenuti Contravventori quelli, sui terreni dei quali sarà trovata essere scorsa, od in altro modo derivata l'acqua medesima, nè sarà ammessa a giustificazione del fatto la scusa che il Canale da sè, o per qualche caso fortuito abbia fatto rottura o sormontato l'argine, o che le acque siano colatizie, o sopravvanzate ad altri che avesse irrigato, od irrigasse, anzi a maggior intelligenza si dichiara, che se mai si dasse il caso che qualcheduno irrigasse con sole colatizie, ovvero che taluno adacquasse con acque non provenienti dal Canale suddetto, alle quali poi si unissero delle colatizie, od avvanzate ad altro irrigante, si farà luogo nel primo caso alle pene prescritte dal suddetto Articolo 10.°, e nel secondo dovrà quegli che ne fruisce pagarne la Tassa in proporzione della quantità che verrà di goderne.

13.° All' effetto che non segua consumo d'acqua, dovrà ogni Utente entro il mese di Aprile del venturo anno accomodare, e riparare le proprie Chiaviche, e Bocchette con pietre e calcina in modo che non ispandano acqua, disponendosi generalmente, che le Usciare da farsi di nuovo dove occorra, robuste e di rovere, e così quelle che fossero atte debbono

Digitized by Google

fissarsi internamente in ogni manufatto con intellaratura di legname pure di rovere, che porterà i gargami pel movimento dell'Usciara, che dovrà fermarsi, ed essere chiusa a chiave nella traversa superiore di detta intellaratura.

Le Chiaviche così conformate tali dovranno mantenersi anche in progresso a tutta diligenza, e spesa degli Utenti, salve quelle modificazioni che in riguardo alla loro luce, o posizione si giudicasse opportuno o conveniente di stabilire in seguito. Le Chiavi poi delle Chiaviche, senza che sia permesso tenerne delle simili, sotto pena d'Italiane L. 100, dovranno depositarsi e restare presso il Delegato di Finanza.

14.° I Ponti di legno, e le Navette che all'oggetto di adacquare attraversano il Canale, o i Cavi, e Fossi di scolo dovranno nel termine suddetto essere riattati, ed inoltre ne' luoghi in cui s'impostano, dovranno avere le spallature in cotto, onde appunto evitare la dispersione delle acque, sotto pena in difetto di simili L. 50.

15° Non sarà lecito in avvenire ad alcuno piantare alberi che occupino, o restringano l'alveo del Canale, anzi dovranno entro Aprile del venturo anno levarsi quelli che in qualsiasi modo lo restringessero, od occupassero, sotto pena come sopra in entrambi i casi.

16.° All'oggetto che le disposizioni prescritte cogli Articoli 13, 14, 15, sortano il pieno loro effetto si dichiara, che sarà lecito e permesso al Delegato di Finanza, coll'approvazione però dell'Intendenza di Reggio, di dar ordine onde

Digitized by Google

sia eseguito *ex offitio* ciò che sarà stato ommesso di fare nel termine come sopra assegnato, o che si ommetterà negli anni avvenire, e l'importare della relativa spesa sarà in tal caso privilegiatamente ripetuto dai mancanti, oltre le multe incorse per le seguite contravvenzioni, e per le quali, siccome per le altre portate dagli Articoli 10, 11, e 12 sono ritenuti solidamente responsabili i Proprietarj, Conduttori, Affittuarj, Mezzadri, o Lavoratori dei rispettivi fondi.

17.° Dovrà in avvenire ogni Utente far espurgare a dovere entro Aprile d'ogni anno i condotti irrigatorj, ed anche occorrendo arginarli, acciocchè l'acqua non si spanda, e vada a male, disponendo ad un tempo che siano messi, e sempre mantenuti in livello li Prati senza prominenze, o concavità, altrimenti gli sarà negata risolutamente l'acqua fino a che non sia eseguita esattamente la presente disposizione.

18.° Per regolare poi con giusto riparto la distribuzione delle acque s'ingiugne al Delegato e ai Dugaroli da esso dipendenti di stare avvertiti, onde le irrigazioni vengano col dovuto ordine praticate, in modo che il secondo non abbia l'acqua avanti che il primo a cui è stata spedita la licenza non abbia compiutamente adacquato, e così proseguendo fino all'ultimo, in forma tale che il primo non possa nè debba più conseguire acqua finchè non abbiano tutti gli altri posteriori goduto di detto beneficio, sotto pena in caso di negligenza, della loro dimissione dall'impiego.

Digitized by Google

Per frenare poi l'andacia di taluno, che di propria autorità, e fatto sprezzando l'ordine suddetto volesse prendersi l'acqua prima che l'anteriore ne abbia goduto, si prescrive, che ciò facendosi, i Contravventori oltre la multa ordinaria soggiaceranno all'addizionale d'Italiane L. 100 per ogni contravvenzione, nella quale pure incorreranno i Mezzadri, Famigli, Casanti, od altri ancora che per essi avessero contravvenuto.

19.° Perchè da ultimo venga mantenuto regolare il Campione degli Utenti contemplati nella Sentenza Terni, e così di quelli, cui a fronte di un annuo canone ragguagliato sul merito venisse dal Ministero col mezzo dell' Intendenza di Reggio, alla quale dovrebbero rivolgersi, accordata concessione di valersi delle acque di detto Canale per assoluto bisogno de' fondi, e non mai per Prati di mercimonio, si prescrive che ciascun Utente debba ogni anno nel mese di Aprile presentare all'Intendenza la denuncia della quantità de' Prati per avventura diminuita, e così delle variazioni contemplate all'Articolo 6.° onde farne le dovute annotazioni a regola anche del Delegato.

Parimenti accadendo trapassi di proprietà di fondi ammessi al benefizio dell'irrigazione, saranno tenuti i nuovi Proprietarj a denunciare i trapassi stessi entro il suddetto mese di Aprile d'ogni anno all'Intendenza di Finanza in Reggio, altrimenti non potranno godere del beneficio medesimo.

20.° Le multe comminate dalla presente saranno assegnate per due terzi agl'Inventori,

Digitized by Google

e le Invenzioni relative saranno trattate, e giudicate nella forma prescritta dal Sovrano Decreto 15 Maggio 1816.

21.° L'Intendenza di Finanza in Reggio resta specialmente incaricata di curarne l'esatta osservanza.

Modena 18 *Aprile* 1831.

PEL MINISTRO ASSENTE
IL CONSULTORE DELEGATO

L. POPPI.

Caslini Segretario Generale.

(N. 9.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

A tenore del Nostro Editto 20 Marzo 1831 all'Articolo 4.° volemmo Noi assoggettati al giudizio del Tribunale Statario già stabilito, tutti coloro, i quali volontariamente presero

Digitized by Google

servigio nelle Truppe di linea sotto il Governo dei Ribelli: ora siccome molti fra quelli che vi presero servigio adducono a motivi dell' error loro o la violenza usatali, o una povertà e miseria tale chè li obbligava a scegliere quest'unico partito per aver di che vivere; e siccome tanto l'uno che l'altro di tali motivi escluderebbe il caso contemplato dal Nostro sovraccitato Editto dell'avere *volontariamente* preso servigio nelle Truppe di linea, quindi ne viene che a schiarimento, e facilitazione di procedura, ed a procurare insieme che non troppe persone sieno sospese sulla loro sorte, determiniamo quanto segue, cioè:

1.° Tutti coloro, i quali crederanno potersi scusare con uno di questi due titoli, dovranno radunarne le prove o i testimonj, e con esse prove o testimonianze presentarsi, quelli della Provincia di Modena quanto prima dopo la pubblicazione di questo Nostro Editto a Rubiera, e quelli della Provincia di Reggio, al luogo e giorni da fissarsi dal Governatore rispettivo, dinanzi ad una Commissione composta di un Delegato del Governo, e del Comandante Militare o di Rubiera o di Reggio rispettivamente; onde in via sommaria possa essere riconosciuto con esami, a viva voce soltanto, se militi in loro favore, e perciò sia provata, o si possa almeno credere probabile, la violenza o miseria accusate. Qualora venga o l'una o l'altra di queste circostanze riconosciuta nei prevenuti, dovranno essi emettere una solenne dichiarazione di pentimento della fellonìa da

Digitized by Google

loro commessa e della infedeltà verso il proprio Legittimo Sovrano, con promessa formale e di non voler più prender parte a cosa alcuna la quale sia contraria all'obbligo di suddito fedele, e di essere pronti a presentarsi ad ogni cenno della Legittima Autorità. E questa dichiarazione e promessa verrà coi loro nomi di mano in mano protocollata, ed all'incontro riceveranno essi un'analoga Cedola, la quale dovrà servir loro a guisa di Carta di sicurezza; cosicchè questi tali potranno ritornare alle loro case ed occupazioni, nè più verranno o richiesti od arrestati per questo solo titolo, quando mai non emergesse a loro danno in seguito o malizia o volontà deliberata nell'aver preso servigio sotto i Ribelli, o non commettessero nuove mancanze. Saranno essi inoltre avvertiti come ogni loro anche leggiero mancamento o trasgressione verrà in avvenire militarmente, cioè secondo le leggi e regolamenti in vigore pei militari punita sull'istante, e specialmente colla pena dei colpi di bastone.

2.° Saranno esclusi da queste sovraddette facilitazioni di giustificazione tutti coloro i quali furono accettati nelle Truppe ribelli di linea quali graduati cioè Ufficiali o Bassi-Ufficiali, siccome persone nelle quali il doppio titolo o di violenza non declinabile, o di miseria necessitosa non è presumibile.

3.° Saranno esclusi del pari gl'individui che avessero fatto, o facessero tuttavia parte del Nostro Militare di qualunque arma, compresi i Pionnieri, all'atto della ribellione, come all'

Digitized by Google

incontro saranno trattati da borghesi quegli Urbani, i quali consterà essere stati dichiarati disciolti dal loro Corpo.

4.° Quelli che si vorranno scusare col pretesto in genere delle altrui istigazioni o seduzioni, dovranno indicare nominatamente gl' instigatori o seduttori, altrimenti detta loro scusa non verrà ammessa.

5.° L' elenco delle persone per tal modo fatte partecipi delle suddette facilitazioni dovrà tenersi in copia parziale presso i rispettivi Uffizj di Polizia di Modena e Reggio, ed in copia complessiva amendue le Provincie, presso il Comando Generale Militare in Modena, onde si sappia chi e quali siano gl' individui da punirsi militarmente in caso di mancanza.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 21 Aprile 1831.

FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA Seg. di Gabinetto.

(N. 10.)

AVVISO.

A viemmeglio garantire l'interesse dei debitori verso l' Intendenza Generale dei Beni Camerali, che procedono a pagamenti dietro gli Atti di privilegiata esazione in mano dei

Digitized by Google

Ricevitori Camerali, la prefata Generale Intendenza ha stabilito quanto segue.

Che i Ricevitori predetti non possano esigere dai debitori le spese degli Atti se non al momento di riscuotere le partite, ed i relativi Caposoldi che hanno in nota.

Che nelle ricevute a stampa, le sole che possano regolarmente estradarsi dai Ricevitori a scarico de' contribuenti, debbano eziandio essere notate le spese degli Atti, restando quindi vietato ai detti Ricevitori di riscuotere somma alcuna per qualsiasi titolo senza farne indicazione sul Bollario intitolato Cassa dell' Intendenza ecc. munito retro del Bollo di Controllo, e tanto sulla Bolla Madre, quanto sulla figlia.

In adempimento di ossequiato Decreto di S. E. il Signor Conte Consigliere di Stato Intendente Generale Camerale ecc. del giorno corrente N. 2955. si deducono a pubblica notizia le premesse disposizioni per norma di chiunque aver possa interesse.

Dalla Segreteria dell' Intendenza Generale sudd.
Modena 13 *Agosto* 1831.

Co. Carlo Francesco Bartolomasi
Segretario.

Digitized by Google

(N. 11.)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

Volendo Noi per una parte mostrare sempre più alla fedele Nostra Truppa la parziale Nostra benevolenza verso chi Ci serve con amore, e fedeltà, e per l'altra parte volendo usare un riguardo particolare, e distinguere quelle famiglie, dal seno delle quali spontaneamente un qualche Individuo prese servizio nelle Nostre Truppe di Linea, Ci siamo determinati ad accordare la piena esenzione dalla Tassa Personale tanto per la parte dovuta al Nostro Erario, che per quella da pagarsi alle Comuni a tutte quelle famiglie che hanno o avranno un Individuo al Nostro attuale servizio Militare attivo nella Truppa di Linea, e goderanno di questa esenzione finchè vi resterà un Individuo della famiglia al Nostro servizio Militare, terminando tale esenzione quando l' Individuo cessi dal servizio per morte, pensione, congedo, espulsione, o in altro qualsiasi modo.

Per far godere poi il benefizio di simile esenzione fino da quest'anno alle rispettive famiglie dei Nostri Soldati attuali, Ordiniamo, che dalla

Digitized by Google

Nostra Cassa di Finanza venga restituito l'importo della già pagata Tassa Personale del corrente anno per la parte appartenente al Nostro Erario a tutte le famiglie dei Soldati in attuale Nostro servizio attivo nel Battaglione di Linea, Corpo dei Dragoni, Artiglieri, e di tutti quelli, che entro il corrente, o il prossimo Mese di Ottobre ancora si arruoleranno volontarj nelle Nostre Truppe.

Cattajo 21 Settembre 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra Seg. di Gabinetto.

(N. 12.)

FRANCESCO IV.

Per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,
Massa e Carrara ecc.
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia.

Ora che, grazie all'Onnipotente Iddio, l'ordine e la tranquillità sono perfettamente ristabiliti nei Nostri Stati, vogliamo anche calmare gli animi tuttora agitati dei Nostri Sudditi, facendo a tutti conoscere quegli atti di

Digitized by Google

clemenza, che troviamo compatibili colla necessaria e doverosa giustizia, che il Sovrano non può dispensarsi d'esercitare. Quindi:

1.° A voi, fedelissimi Nostri Sudditi, che siete nel numero eletto di quelli, che durante le passate luttuose vicende con esemplare virtù e fermezza non mai smentita Ci mostraste coi detti, e Ci avvaloraste coi fatti il vero vostro attaccamento, a voi in prima con riconoscente animo Ci rivolgiamo, compiacendoci di citarvi come glorioso esempio alla gioventù, e come oggetto d'invidia a chi non seguì le vostre traccie.

2.° Indi Ci rivolgiamo a voi, fortunatamente in gran numero, Nostri Sudditi fedeli, che se per effetto di timore nelle passate calamitose circostanze non avete potuto darci quelle luminose ed efficaci prove del vostro attaccamento, che a Noi dimostrarono i primi, Ci avete però e innanzi, e dopo dati non equivoci segni del vostro amore e della vostra fedeltà, che nemmeno in quei difficili tempi avete smentiti, solo celando per riguardi politici il vostro sentimento per Noi; e quanto a voi non Ci resta che ad animare il vostro coraggio, e quella forza morale, che troverete ognora nei principj sodi di Religione, di dovere, e di gratitudine; dopo di che nulla altro abbiamo a desiderare per parte vostra.

3.° Ora veniamo a voi, traviati meritevoli di compassione, che non per mal animo, e decisa corruzione di cuore, ma per mancanza d'educazione, o per essere mal fermi nei prin-

Digitized by Google

cipj di Religione, o per seduzione altrui, o per più liberamente soddisfare alle sregolate vostre passioni, o finalmente per miseria, o per leggerezza soltanto, vi lasciaste strascinare a prendere parte nella causa dei Ribelli, senza però rendervi responsabili di gravi delitti. Mentre per la condotta da voi tenuta vi dobbiamo distinguere nel trattamento da chi Ci restò sempre fedele, nè possiamo di voi fidarci, finchè non abbiamo convincenti prove di vero ravvedimento, pure vogliamo perdonarvi i vostri falli, e non farvi soggiacere alle meritate pene, se Ci prometterete pentimento, e fedeltà in avvenire. Chi si trova pertanto in questo caso ricorra a Noi con fiducia, ed otterrà il desiderato perdono, ma se ricadesse nelle passate mancanze, sappia ch' egli non potrebbe più fruirne, e nulla più avrebbe a sperare dalla Nostra clemenza. Tale perdono però, ove da Noi si conceda, non deve dar titolo a ricuperare le pensioni, le professioni, e gl' impieghi già perduti, e di cui si rese egli indegno. Quelli poi che sentendosi colpevoli, si diedero ad un volontario esilio fuggendo coi Ribelli fuori dei Nostri Stati, non potranno in essi ritornare, e li consideriamo, giusta le precedenti Nostre Disposizioni, come volontariamente espatriati.

4.° Quanto alla classe degli apertamente compromessi nella Rivolta passata, che vi figurarono come Capi Congiurati, o come Sovvertitori del Legittimo Governo per introdurne uno illegittimo, o che in questo accettarono i pri-

Digitized by Google

marjufficj od impieghi, o che furono capi, o conduttori, o arrolatori delle Orde Ribelli, o fautori principali di Rivoluzioni, a questi Ci vieta la giustizia, e il Nostro dovere di Sovrano di fare grazia, a meno di qualche caso particolare per attenuanti circostanze. Quindi tali individui restano da Noi tuttora abbandonati al rigore della giustizia, ed hanno ad aspettarsi, cadendo in mano di questa, le pene che le Leggi infliggono, e che un regolare giudizio deve applicare al caso; avendo a Noi un'esperienza tristissima dimostrato essere costoro ingrati ad ogni benefizio, ed incorreggibili, perchè guasti nel fondo del loro cuore, come corrotti nelle massime loro.

Intanto fu da Noi sospeso il Tribunale Statario fino ad ulteriore Nostra Disposizione, e finchè crederemo che si debba aprire il giudizio contro li tuttora assenti, e latitanti.

Colla premessa distinzione nelle quattro classi da Noi indicate, ed in cui intendiamo compresi tutti i Nostri Sudditi, ognuno potrà consultare la propria coscienza per conoscere a quale di esse egli appartenga, e quale giudizio Noi facciamo d' ognuno. Ognuno saprà quindi quale sorte si abbia ad aspettare, e quali esser debbano le norme della propria condotta.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 3 Ottobre 1831.

FRANCESCO.

Gaetano Gamorra Segr. di Gabinetto.

Digitized by Google

(N. 13.)

AVVISO.

Per cautelare quelle persone dei Dominj Estensi che per l'interno dei medesimi intraprendono viaggi mosse da legittimi motivi, e venire così ancora contraddistinte da quei Soggetti, i quali per fini meno che onesti si trasferiscono da un luogo all'altro, ha disposto l'Illustrissimo Signor Direttore Generale della Polizia che a contare dal giorno primo del prossimo venturo Novembre ognuno che ama od abbisogni portarsi fuori del rispettivo Comune per proprj interessi sia provveduto di opportuna Carta di sicurezza corredata dei connotati personali, che per riguardo al Comune di Modena verrà rilasciata da quest' Ufficio sotto le discipline e massime in vigore, come pel rilascio di passaporti per l'estero, e che debbasi d'altronde dalle pubbliche Forze ed Incaricati alla Sorveglianza procurare il fermo di ognuno, scorsa una tal epoca, dove manchi della prescritta Carta di sicurezza fuori del proprio Comune.

Chiunque pertanto sia ritrovato dopo il primo Novembre predetto ed in onta alle prescrizioni contenute nel presente fuori del suo Comune, non avrà che ad imputare a propria colpa o trascuranza che la Forza lo arresti, e quelle ulteriori misure di rigore alle quali potesse andar soggetto dove massime si riconosca per pregiudicata persona, ed in giro per titoli delittuosi.

Digitized by Google

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia a sfogo d'ossequiato Foglio N.° 1531 del prelodato Illustrissimo Signor Direttore Generale della Polizia perchè ciascheduno degli appartenenti a questo Comune si uniformi in caso al disposto di cui sopra.

Modena 12 *Ottobre* 1831.

IL COMMISSARIO DI POLIZIA DELLA CITTÀ, E COMUNE

ZANOTTI.

(N. 14.)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ALTA POLIZIA.

Visto il bisogno di concorrere con tutti i mezzi proprj ed energici di un buon Governo al fine salutare della Pubblica Istruzione, onde preservare la Gioventù, che si dedica alle scienze, dai pericoli che le sovrastano, e precisamente dalla comunicazione delle false, e perniciose dottrine, che sono oggi la sorgente di tutte le umane calamità;

Visto il dovere che si ha di non defraudare le speranze degli onesti Genitori, e molto meno quelle del Governo, cui interessa di dare una migliore direzione ai costumi, onde gli Allievi crescano buone piante per lo Stato, e per la Società, e riescano devoti a Dio, fedeli al Le-

Digitized by Google

gittimo Sovrano, attaccati all' Onore, subordinati ed ubbidienti alle Leggi;

Ordina

Coll' assenso di S. E. il Ministro di Pubblica Istruzione:

1.° Ogni pubblico Stabilimento di Scuole, approvato dal Ministero di Pubblica Istruzione, rimetterà nella riapertura dell' anno scolastico, secondo il costume finora praticato, un elenco dei Giovani affidati alla sua disciplina, indicando in esso il nome, cognome, genitori, età, patria, la facoltà cui appartengono, e la casa in cui sono di alloggio. Tale elenco, sottoscritto dal Capo dello Stabilimento, sarà spedito al Ministero di buon Governo.

2.° Ogni Studente è obbligato di portar sempre a vista il distintivo della Medaglia del Convitto cui appartiene, sotto la penale ai contravventori di essere rinviati alle rispettive famiglie, ed esclusi dagli studj annuali.

3.° Gli Studenti debbono pienamente adempire i regolamenti dei rispettivi Stabilimenti sulla disciplina delle Scuole, come pure sono obbligati all' esatta osservanza delle prescrizioni che saranno stabilite dal Ministero di Pubblica Istruzione per riguardo agli atti religiosi, tanto nei giorni festivi, che nelle altre necessarie occorrenze. I contravventori potranno, secondo le circostanze, essere inviati alle proprie famiglie, sotto la sorveglianza della Polizia locale, e con quelle disposizioni, che potranno esser credute opportune.

Digitized by Google

4.° I Capi di ogni pubblico Stabilimento incaricati della vigilanza sulla condotta degli Studenti, si dirigeranno all'Alta Polizia in tutte le occorrenze, che crederanno poter interessare l'Autorità pubblica; e trattandosi di complotti, e d' insubordinazione sono tenuti di farne subito rapporto straordinario alla Polizia locale, ed in questa Capitale al Ministero di buon Governo.

5.° Sono vietati agli Studenti gli attruppamenti tra di loro, sotto qualsiasi causa, o pretesto. Coloro che ne saranno i promotori verranno rigorosamente puniti.

6.° Gli Studenti, dovendo essere applicati allo studio, per profittare dell'insegamento scolastico, sono obbligati di ritirarsi nei rispettivi alloggi al tocco dell'*Ave Maria*, col divieto di sortire nella sera, se non nella sola circostanza delle ordinarie conferenze. Nei giorni festivi potranno ritirarsi mezz'ora più tardi; e qualche rara volta potranno pure intervenire a qualche pubblico spettacolo, o divertimento, ma col dovuto permesso della Polizia.

7.° Coloro che vorranno prendere in alloggio degli Studenti, non potranno riceverli, senza che essi abbiano prima ottenuto il permesso di permanenza della Polizia, sotto la penale di essere interdetti ad alloggiare, e dell' arresto per dieci giorni. Sotto la stessa penale non debbono permettere nelle di loro Case che gli Studenti esterni si riuniscano in private conferenze al più di tre, e sono inoltre nell'obbligo di fare rapporto mensile alla Polizia della condotta de' loro ospiti Alunni.

Digitized by Google

8.° Coloro che tenessero già alloggiati degli Studenti, debbono prontamente uniformarsi all'articolo precedente.

9.° I Direttori de' rispettivi Stabilimenti sono incaricati d'invigilare per l'adempimento della presente Ordinanza nell'interno dei proprj Convitti; ed i Direttori provinciali di Polizia, i Podestà locali, i Commissarj, ed Ispettori di Polizia sono dalla loro parte incaricati di vegliare in tutt'altro di loro attributo.

Modena 19 *Novembre* 1831.

FRANCESCO GAROFOLO.

(N. 15.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INTENDENTE GENERALE DEI BENI CAMERALI, ED ALLODIALI

INVESTITO DELLA SOVRANA AUTORITÀ TUTORIA PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Notificazione.

Divisando S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano felicemente regnante di dar luogo all' affrancazione delle Terre gravate di Decime, ed altre quote sui prodotti verso la R. D. Camera, ed altrimenti di rendere più facile la percezione di queste a sollievo dei contribuenti, si è degnata prescrivere all' Intendenza Generale dei Beni Camerali, ed Allodiali di manifestare al pubblico le seguenti disposizioni.

Digitized by Google

1.° Tutti i Contribuenti delle Decime Camerali di qualunque specie, e misura sono ammessi all' affrancazione delle rispettive Terre gravate nei Territorj di Mirandola, Concordia, ed altri per un correspettivo in contanti, e ne' modi, e termini, che potranno essere dall' Intendenza Generale stabiliti col Voto del Procuratore Fiscale Patrimoniale, e Camerale.

2.° I Contribuenti medesimi invece dell'affrancazione sono ammessi del pari a convertire l' onere delle Decime ecc. in una invariabile prestazione di formento, determinandosi pure l' importo in denaro di tale prestazione, sia perchè in caso di mora possano essere dalla Generale Intendenza per le somme escussi, sia perchè nell'evento dell' affrancazione si abbia una norma certa per fissarne il prezzo.

3.° Tanto l'affrancazione, quanto la conversione delle annue tasse in determinate prestazioni può tosto aver luogo, quantunque l'affitto delle Decime ecc. al Nobil Uomo il Sig. Marchese Pietro Tacoli reso pubblico colla Notificazione della Generale Intendenza del 1.° Ottobre 1824 tuttora per proroga continui.

È in facoltà pertanto dei Contribuenti di giovarsi delle benigne Sovrane Concessioni sovraespresse nella maniera che ciascuno può riputare più convenevole pel proprio interesse.

Modena 26 Novembre 1831.

GIROLAMO CONTE RICCINI.

C. F. Bartolomasi Segret.

Digitized by Google

INDICE

DELLA COLLEZIONE DELLE LEGGI

Pel 1831.

4 Febbrajo.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

---

99 935855

Digitized by Google